



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 24 – 17 SETTEMBRE 2026

Riunione del 14 Settembre 2026

17_26_27 1 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. S. G. F.

nonchè

18_26_27 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA:

- S.S. affiliata Fipav in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vicepresidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

Sig. S. G. F., la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 18 R.A.T., 1, 74 e 75, 102 lett. a) Reg. Giur., nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e del Regolamento Safeguarding per aver tenuto in modo reiterato un comportamento gravemente discriminatorio con parole offensive e, comunque, non consono al proprio ruolo di allenatore dal medesimo ricoperto nei confronti dell'atleta minore di età, R. R. in occasione della gara del 18 aprile 2026 tra la società incolpata e un'altra società sportiva affiliata Fipav, della gara del 9 maggio 2026 tra la società incolpata e un'altra società sportiva affiliata Fipav e della gara amichevole del 19 maggio 2026 durante la quale, in particolare, ha urlato ripetutamente all'anzidetta atleta le seguenti parole "stai zitta, devi stare zitta" per poi sostituirla e continuando a discutere con tono della voce alto all'indirizzo dell'atleta in panchina e ciò provocando nei confronti dell'atleta medesima un grave stato di prostrazione e turbamento emotivo, come da atto delle conclusioni del 16 giugno 2026 ritualmente notificato;



nonché

S.S. affiliata Fipav incolpata, in persona del Presidente pro-tempore, la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 2 R.A.T., 1, 74 e 76 Reg. Giur., nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e del Regolamento Safeguarding per la condotta antiregolamentare tenuta dal proprio tesserato, Sig. S. G., nella sua funzione di allenatore, per aver tenuto in modo reiterato un comportamento gravemente discriminatorio con parole offensive e, comunque, non consono al proprio ruolo di allenatore dal medesimo ricoperto nei confronti dell'atleta minore di età, R. R., in occasione della gara del 18 aprile 2026 tra la società incolpata e un'altra società sportiva affiliata Fipav, della gara del 9 maggio 2026 tra la società incolpata e un'altra società sportiva affiliata Fipav e della gara amichevole del 19 maggio 2026 durante la quale, in particolare, ha urlato ripetutamente all'anzidetta atleta le seguenti parole "stai zitta, devi stare zitta" per poi sostituirla e continuando a discutere con tono alto della voce all'indirizzo dell'atleta in panchina e ciò provocando nei confronti dell'atleta medesima un grave stato di prostrazione e turbamento emotivo, come da atto delle conclusioni del 16 giugno 2026 ritualmente notificato;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale ricevuti i deferimenti dalla Procura Federale procedeva alla convocazione degli incolpati per l'udienza del 14 settembre 2026, disponendo la riunione degli stessi per evidenti motivi di connessione oggettiva.

Risultavano collegati in modalità videoconferenza il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli nonché gli avvocati Nazario Urbano e Policarpo Giovanni Andrea per l'incolpato, comunque presente alla riunione, e per la S.S. affiliata Fipav il Presidente p.t. assistito dall'Avv. Benciolini Matteo.

Il procuratore federale insisteva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati mentre le difese discutevano riportandosi sostanzialmente alle memorie depositate ed ai relativi documenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che la prova della responsabilità disciplinare dell'incolpato non sia stata raggiunta anche per la mancata valutazione in sede di istruttoria di alcune dichiarazioni testimoniali che la procura aveva espunto non avendo le difese indicato in quella sede la qualifica dei testimoni come tesserati. Solo per l'odierna fase del procedimento è stata precisata e provata la veste dei testimoni come tesserati con la conseguente possibilità di acquisizione e valutazione delle deposizioni rese.

Orbene, non risulta alcuna prova in merito a fatti che la parte esponente ha evidenziato in merito ad alcune gare e precisamente a quelle del 9 gennaio 2026 e 18 aprile 2026. L'unico fatto provato, perché



ammesso anche dall'incolpato, è quello del 9 maggio 2026 allorché l'allenatore, nel sostituire l'atleta in campo, gli ha rivolto la frase "stati zitta, devi stare zitta".

Sul fatto la tesserata C. A. ha riferito che a seguito di un'azione di gioco, l'atleta esponente si rivolgeva all'allenatore insistendo sul fatto che un punto fosse della sua squadra. A tale insistenza l'allenatore, che svolgeva in quella fase anche la funzione di arbitro, avrebbe rivolto le frasi di cui al capo di incolpazione.

L'incolpato, nella memoria inviata alla procura dal difensore, raccontava il fatto precisando che mentre richiamava un'atleta in panchina per una sostituzione, interveniva l'atleta R. R. che non condivideva la sua scelta ed a nulla valeva l'esortazione a non intervenire poiché l'atleta continuava a contestare la decisione e per questo motivo veniva invitata ad uscire dal campo.

Anche l'esponente, nel documento che ha originato il presente procedimento, ha riportato che i fatti del 18 aprile e 9 maggio erano stati riferiti dall'atleta. Per quello del 19 Maggio risultano invece le richiamate testimonianze di tesserati mentre non vi è prova, salvo le frasi ammesse dallo stesso incolpato, di comportamenti aggressivi o di prevaricazione posti in essere dall'allenatore.

E' indubbio che un allenatore, essendo primariamente un formatore e non solo da un punto di vista tecnico, debba astenersi dal tenere comportamenti che possano intimidire o creare nell'atleta anche minorenne, uno stato di frustrazione. Nella fattispecie però le sole parole dette senza alcuna altra prova, possono essere ricondotte ad un normale ammonimento nei confronti di un'atleta che insisteva a criticare scelte tecniche proprie dell'allenatore; tanto più che lo stesso in quel momento svolgeva anche le funzioni di arbitro.

In conclusione, non si è raggiunta la prova sul comportamento così come contestato all'incolpato e conseguentemente nessun provvedimento può essere preso nei confronti della società per responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera il non luogo a procedere nei confronti degli incolpati.

Roma, 16 Settembre 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 Settembre 2026